

Prot. 326392
del 17 maggio 2012

OGGETTO: Quesito in merito all'applicabilità della legge regionale n. 22/2009 e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 4174/316/26 del 7 agosto 2003 agli immobili di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 13/1990 – Articolo 4, comma 5, lett. g) della L.R. n. 22/2009.

Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia **del Comune** chiede quale sia la corretta interpretazione del disposto dell'art. 4, comma 5, lett. g) della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, come modificato dall'art. 4, comma 9 della legge regionale 21 dicembre 2010 n. 19, secondo il quale "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1", non sono ammessi gli interventi previsti dalla legge "per gli edifici censiti ai sensi degli articoli 15, comma 3 e 40 delle NTA del PPAR, nonché dell'articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), sottoposti a restauro e risanamento conservativo".

Egli chiede inoltre "se sia comunque applicabile agli immobili di cui all'art. 15, comma 2, della L.R. n° 13/1990 quanto previsto nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 4174/316/26 del 7-8-2003, ovvero se sia possibile procedere alla demolizione e fedele ricostruzione di tali fabbricati posizionandoli in modo diverso così da renderli conformi alle disposizioni contenute nei vigenti strumenti urbanistici".

Sull'applicazione dell'art. 4, comma 5, lett. g) della L.R. n. 22/2009 questa P.F. "Urbanistica ed Espropriazione" ha espresso due pareri, [prot. 122741 del 03/03/2011](#) e [prot. 114583 del 28/02/2012](#), che si allegano in copia ed ai quali si rimanda.

L'art. 2, comma 1, della L.R. n. 22/2009 e ss.mm.ii. non consente di demolire e ricostruire con le modalità da esso indicate gli edifici residenziali ubicati in zona agricola e "presenti nella cartografia IGM 1892/1895". Si osserva in proposito che non possono comunque essere considerati "presenti nella cartografia IGM 1892/1895" edifici che non si trovano sull'esatto luogo da questa indicato o edifici che pur presenti in questa, per cause naturali o umane (ad es. terremoti, inondazioni, frane, incendi, eventi bellici, ordini delle pubbliche autorità, libera scelta dei proprietari) sono stati poi distrutti o abbattuti ed integralmente ricostruiti, come viene spiegato nel parere [prot. 300387 del 07/05/2012](#), anch'esso allegato.

Si osserva infine che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare n. 4174/316/26 del 7 agosto 2003 ha inteso "far conoscere il proprio avviso sulla disposizione di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recepita dall'art. 3, comma 1, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380... come modificato ed integrato dall'art. 1, lett. a) del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, ...che ha compreso nella ristrutturazione edilizia gli interventi di 'demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma', assoggettandoli a denuncia di inizio di attività" (primo capoverso della "Premessa").

La Circolare n. 4174/316/26 del 2003 spiega quindi la portata del disposto del secondo periodo dell'art. 3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380/2001, che nell'ambito degli "interventi di ristrutturazione edilizia" ricomprende "anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".

Quanto spiegato in detta Circolare non può essere pertanto utilizzato per i diversi “interventi di restauro e risanamento conservativo” di cui alla lett. c) del comma 1 del medesimo articolo 3 (già art. 31, comma 1, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 457), ai quali devono essere assoggettati i fabbricati rurali compresi nell’elenco previsto dall’art. 15, comma 2, della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (vedi comma 3 dello stesso articolo).

Si allega: Copia dei pareri prot. 122741 del 03/03/2011; prot. 114583 del 28/02/2012; prot. 300387 del 07/05/2012.